



Città di Rapallo

Provincia di Genova

**Regolamento per la disciplina
del canone concessorio
non ricognitorio**

Approvato con Delibera n. 23 del 8/04/2014

Art. 1 Oggetto	3
Art. 2 Tipologie soggette al Canone di Concessione non ricognitorio.....	3
Art. 3 Superficie soggetta a canone di Concessione non ricognitorio.....	3
Art. 4 Occupazioni abusive	3
Art. 5 Soggetto obbligato al pagamento del Canone	4
Art. 6 Concessioni	4
Art. 7 Modalità di pagamento, interessi, accertamento del Canone	4
Art. 8 Accertamento	4
Art. 9 Riscossione coattiva.....	5
Art. 10 Rimborsi.....	5
Art. 11 Gestione del Canone non ricognitorio.....	5
Art. 12 Disposizioni transitorie e finali	5
Allegato A) Tipologie di occupazione e tariffe di riferimento Anno 2014	6
Allegato B) Modalità determinazione tariffe.....	7
Allegato C) Classificazione territorio comunale.....	8

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio, previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 25 del succitato D.Lgs. n. 285/1992, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dall'Ente competente e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui all'art. 27, comma 8, del citato D. Lgs. N. 285/1992.

Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con deliberazione da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio è annualmente aggiornato in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

La tariffa da applicare è determinata come indicato nell'allegato B) al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 Tipologie soggette al Canone di Concessione non ricognitorio

Le tipologie di concessioni permanenti soggette al canone di cui al precedente articolo 1 sono specificate nell'Allegato A) al presente Regolamento.

Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, di autorizzazione o di altro titolo equivalente, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 3 Superficie soggetta a canone di Concessione non ricognitorio

La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Le occupazioni al di fuori della sede stradale sono comunque considerate, su tutto il territorio comunale, effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.

Art. 4 Occupazioni abusive

Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

Art. 5 Soggetto obbligato al pagamento del Canone

Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo, e comunque privo di idoneo titolo concessorio o autorizzatorio da parte del Comune. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 6 Concessioni

I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7 Modalità di pagamento, interessi, accertamento del Canone

Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione da parte del competente Settore Tecnico Comunale.

Il settore competente del rilascio dell'atto di concessione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore delle entrate, anche mediante collegamenti telematici.

Il soggetto gestore delle entrate provvede, entro un tempo utile al rispetto dei termini di cui al comma 1 del presente articolo, ad inviare al titolare del rilasciando titolo concessorio un avviso di pagamento contenente gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la tariffa corrispondente e l'importo complessivamente dovuto.

Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2014 deve avvenire entro il 30 Giugno 2014.

Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità, entro il 31 marzo dell'anno in corso.

Per il primo anno di occupazione il canone è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

Nel caso di sanatoria di occupazioni prive del prescritto atto concessorio di occupazione, qualora la data di inizio occupazione non risulti accertabile, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene rilasciato l'atto di concessione in sanatoria.

Dall'importo del canone concessorio, come sopra determinato, viene detratto quanto pagato dal concessionario a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Qualora la differenza tra i due importi sia negativa il concessionario è esonerato dal pagamento del canone concessorio.

Art. 8 Accertamento

Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La notifica dell'avviso è effettuata anche per mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno.

La notifica dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

Per l'omesso o parziale pagamento del canone si applica, a cura del soggetto gestore dell'entrata, la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs n. 285/1992.

Art. 9 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

Art. 10 Rimborsi

Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

Art. 11 Gestione del Canone non ricognitorio

In caso di affidamento in concessione, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone di concessione non ricognitorio, e all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.

Art. 12 Disposizioni transitorie e finali

Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2014 deve avvenire entro il **30 Giugno 2014**.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato A) Tipologie di occupazione e tariffe di riferimento

Occupazioni realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi in regime di concessione amministrativa

1 INFRASTRUTTURE

1.1 Per la concessione in uso delle infrastrutture di proprietà comunale (cunicoli, camerette d'ispezione ecc.) mediante condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche.

2 SOTTOSUOLO

2.1 Per la concessione in uso del "nudo" SOTTOSUOLO di proprietà comunale mediante condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche.

3 SUOLO

3.1 Per la concessione in uso del SUOLO pubblico o del suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio mediante pozzetti, cabine elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico

3.2 Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche

3.3 Tralicci di elettrodotto

4 SOPRASSUOLO

4.1 per la concessione in uso del SOPRASSUOLO di strade pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio mediante cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.

Allegato B) Modalità determinazione tariffe

La tariffa da applicare è determinata come segue:

a. tariffa di riferimento:

La tariffa di riferimento stabilita dall'organo competente per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'allegato A) al presente Regolamento, è comunque aggiornata in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.) con riferimento alle variazioni intercorse nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al mese di novembre del biennio precedente a quello di riferimento.

b. parametro categoria stradale:

è costituito dal coefficiente previsto in base alla classificazione delle strade comunali di cui all'allegato C) del presente Regolamento:

Zona 1 = 1,2

Zona 2 = 1,1

Zona 3 = 1,0

L'occupazione delle infrastrutture di cui al codice 1.1 dell'allegato A) al presente Regolamento, comporta l'applicazione del coefficiente fisso pari a 1,0 indipendentemente zona di allocazione dei cunicoli.

c. parametro durata temporale occupazioni:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione alla durata dell'occupazione permanente come segue:

Occupazioni di durata di anni 1 = 2,0

Occupazioni di durata fino ad anni 5 = 1,5

Occupazioni di durata oltre anni 5 = 1,0

d. parametro economico:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione ed al vantaggio che al titolare ne deriva sulla base dei ricavi annui verificatisi nell'anno precedente, come segue:

Fino a 100 mila euro = 0,5

Da euro 100 mila a 500 mila = 1,0

Oltre euro 500 mila = 1,5

Per il primo esercizio il parametro economico si applica in base ad una stima comparata dei ricavi per attività omologhe, salvo conguaglio entro il termine per il versamento dell'annualità successiva.

e. parametro di interferenza:

è costituito dal coefficiente determinato in relazione al grado di interferenza sulla viabilità e/o su ogni altro servizio pubblico comunale. Il parametro di interferenza è definito sulla base di apposita relazione tecnica predisposta dai competenti servizi comunali

1	occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale	1,5
2	occupazione con allocazione stabile di strutture ed impianti fissi non determinante sensibile riduzione della viabilità o di altro servizio pubblico comunale	1,2
3	occupazione senza allocazione stabile di strutture ed impianti fissi	1,0
4	occupazione di infrastrutture/sottosuolo comunali mediante condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e ogni altro impianto con diametro geometrico:	
	fino a 10 cm.	1,2
	superiore a 10 cm. fino a 50 cm.	1,5
	superiore a 50 cm. fino a 100 cm	1,7
	superiore a 100 cm	2,0

f. tariffa ragguagliata

è costituita dall'applicazione dei parametri sopra descritti alla tariffa di riferimento sub a secondo la seguente formula:

$$F = (A \times B \times C \times D \times E)$$

g. valore occupazione e unità di misura:

In riferimento alla tipologia di occupazione di cui all'art. 2, l'unità di misura è espressa mediante le seguenti sigle, a ciascuna delle quali è attribuito il relativo valore delle superfici lineari, quadrate o delle unità rilevate:

ml. = metri lineari

mq. = metri quadrati

cad. = cadauno

La quantificazione dell'occupazione è costituita dal valore complessivamente espresso in metri lineari, metri quadrati o unità in relazione alla corrispondenza della tipologia del manufatto alla classificazione della tabella di cui all'allegato A) al presente Regolamento.

h. canone di concessione non ricognitorio:

è il risultato del prodotto fra la tariffa ragguagliata come determinata sub f e il valore dell'occupazione descritto sub g: $H = (F \times G)$

Allegato C) Classificazione territorio comunale

